

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA

Art. 01 – Organi di Rappresentanza degli Studenti

Sono organi di rappresentanza degli studenti la Consulta degli Studenti e l'Assemblea degli Studenti. Gli organi di rappresentanza degli Studenti esercitano funzioni di carattere propositivo e consultivo, indirizzano le richieste e formulano proposte al Consiglio Accademico, in merito all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

Art. 02 – Modalità di Organizzazione

Accademia di Belle Arti Aldo Galli assicura lo spazio operativo e i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni degli organi di rappresentanza degli studenti.

Art. 03 – Consulta degli studenti - Composizione

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero minimo di **tre** per le Sedi fino a 500 studenti (**Cagliari, Venezia, Firenze, Torino, Como – Accademia Aldo Galli**), di **cinque** per le Sedi fino a 1000 studenti (**Roma**), di **sette** per le Sedi fino a 1500 studenti, di **nove** per le Sedi fino a 2000 studenti (**Milano**), di **undici** per le Sedi con oltre 2000 studenti. Il numero è determinato, in generale, dai criteri definiti dall'articolo 12 del D.P.R. n. 132/2003.
2. Sono nominati in sede di Consulta un Presidente e un Segretario. Il presidente, in qualità di rappresentante di sede, potrà partecipare, su convocazione, alle riunioni del Consiglio Accademico.
3. La Consulta ha durata annuale e ogni suo membro è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 04 – Assemblea degli Studenti - Composizione

1. L'assemblea degli Studenti è composta dai Rappresentanti di classe eletti dagli studenti.
2. Ogni sezione avrà un suo rappresentante. Nel caso in cui il corso sia suddiviso in più sezioni, i rappresentanti di classe potranno eleggere, se ritenuto necessario e in accordo con la Direzione di Sede, un rappresentante di annualità.

Art. 05 – Assemblea degli Studenti - Funzioni

1. L'Assemblea viene convocata per la prima volta dalla Direzione Accademica. Le successive assemblee saranno convocate dalla Consulta degli Studenti. L'Assemblea degli Studenti deve svolgersi almeno una volta a semestre e, in caso di necessità, si potranno convocare assemblee straordinarie.
2. La richiesta di Assemblea deve essere formalmente inoltrata alla Direzione Accademica e alla Segreteria Didattica con una comunicazione scritta almeno due settimane prima della data prefissata.
3. L'Assemblea ha la funzione di informare gli studenti sull'operato della Consulta e dei membri convocati alle riunioni del Consiglio Accademico. Durante l'Assemblea possono essere espressi pareri, inoltrate richieste e formulate proposte alla Consulta degli Studenti.
4. All'inizio di ogni Assemblea viene nominato un responsabile, scelto a rotazione tra gli studenti che presiede l'Assemblea, coordina i vari interventi e redige il verbale.
5. Il responsabile dell'Assemblea può richiedere l'allontanamento dalle riunioni degli individui che risultano di impedimento ad un sereno e corretto svolgersi dell'attività assembleare.

Art. 06 – Elezioni dell'Assemblea degli Studenti

1. Tutte le fasi delle elezioni (convocazione, pubblicazione del bando, designazione dei suoi membri, presidio durante il voto, scrutinio) sono autogestite dagli studenti.
2. Il bando deve indicare il luogo, le date e gli orari di svolgimento delle votazioni, i termini per la presentazione delle candidature e i requisiti.

3. Le elezioni dei componenti dell'Assemblea sono indette dal Direttore Accademico in via ordinaria ogni anno accademico, specificando il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. Sono indette elezioni suppletive nei casi in cui occorra assicurare il funzionamento dell'organo, integrandone il numero dei componenti.
4. La richiesta delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea deve essere presentata al Direttore Accademico almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Se la richiesta riguarda la sostituzione dei membri decaduti, il termine è di un mese dalla cessazione dell'incarico.
5. L'Assemblea elegge al suo interno i membri della Consulta degli Studenti.

Art. 07 – Elezioni della Consulta degli Studenti

1. Ogni rappresentante dell'Assemblea degli Studenti può proporre un nominativo candidabile, scelto tra membri interni all'Assemblea.
2. Raccolti i nominativi dei candidati, ciascun membro dell'Assemblea può esprimere fino a un massimo di due preferenze.
3. Risultano eletti i candidati con il maggior numero di preferenze, tenendo conto del fatto che nella Consulta dovranno essere rappresentate le quattro Scuole.

Art. 08 – Funzioni della Consulta

1. La Consulta degli Studenti è autonoma, autogestita, libera nelle sue decisioni e nell'espressione delle stesse; la Consulta deve patrocinare gli interessi degli Studenti stessi, collaborando e mediando con i Docenti, il Direttore di Scuola e /o di Sede.
2. Spetta alla Consulta:
 - a) esprimere parere su: ordinamenti didattici, diritto allo studio, organizzazione dei servizi didattici e su ogni altro servizio fornito dall'Istituto;
 - b) indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi;
 - c) proporre un piano di iniziative di carattere culturale e/o di progetti che riguardino attività didattiche o extra didattiche.
3. Appena avvenuta l'elezione, la Consulta si convoca nei tempi più brevi possibili per designare all'interno della stessa il proprio Presidente e il Segretario. Le nomine dei responsabili dei suddetti organi devono essere comunicate al Direttore IED.
4. Le successive riunioni della Consulta sono convocate dal Presidente.
5. La Consulta ha come momento di incontro con gli Studenti l'Assemblea degli Studenti. Durante l'Assemblea sarà comunicato il lavoro svolto dalla Consulta. L'Assemblea è soprattutto momento di confronto con gli studenti, i quali potranno presentare proposte, richiedere modifiche e/o spiegazioni sull'operato dei propri Rappresentanti.
6. Nell'eventualità in cui uno o più membri della Consulta (fino a un numero di 4 per le sedi di Milano e Roma e 2 per le sedi di Torino, Cagliari, Como, Firenze e Venezia) decadano prima della scadenza naturale del loro mandato, è possibile procedere tramite deleghe alla sostituzione dei membri decaduti, previa informazione di ciò all'Assemblea degli Studenti.
7. Nel caso vengano a decadere in breve tempo la metà più uno dei membri della Consulta (due per la Sede di Cagliari, Venezia, Como e Firenze; 3 per la Sede di Torino; 4 per la Sede di Roma e 5 per la Sede di Milano) i restanti membri dovranno procedere con nuove elezioni.

Art. 09 – Il Presidente

1. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto e sono candidabili tutti i componenti della Consulta stessa. È considerato eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora non sia raggiunta detta maggioranza, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre

che siano presenti alla seduta metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

2. Il Presidente è il rappresentante di riferimento dell'organo e rimane in carica per la durata del mandato della Consulta.
3. Si fa garante dei documenti prodotti e della correttezza dei verbali, vigila sul corretto funzionamento della Consulta e sul rispetto del regolamento, rispondendone direttamente al Direttore.
4. Il Presidente convoca le riunioni della Consulta almeno due volte a semestre, le presiede fissando e assicurando il rispetto dell'ordine del giorno e garantendo il loro corretto svolgimento, secondo le modalità previste dal regolamento.
5. Il Presidente ha il diritto di voto nelle decisioni come un normale componente della Consulta; nel caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente risulta determinante.
6. Il Rappresentante ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni espresse e indicate dalla Consulta degli Studenti e deve rendere conto, in sede di Consulta, del proprio operato attraverso i verbali e i resoconti orali delle riunioni del Consiglio Accademico.
7. Il Presidente è responsabile degli spazi e delle attrezzature utilizzate dalla Consulta e risponde direttamente di ciò al Direttore dell'Accademia.
8. Il Presidente può decadere dall'incarico per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica, in seguito a sfiducia motivata della Consulta, per assenze prolungate e ingiustificate, per gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri.
9. In caso di decadenza la carica viene assunta dal membro più anziano della Consulta, in attesa di nuove elezioni che devono aver luogo entro un mese.

Art. 10 – Il Segretario

1. Nominato dai membri della Consulta, il Segretario ha la funzione di redigere i verbali delle riunioni.
2. In caso di mancanza del Presidente, ne assume i compiti, delegando la stesura del verbale ad un altro membro della Consulta, deciso in sede di riunione.
3. Devono essere consegnati al Segretario tutti i documenti e gli atti inerenti alle riunioni della Consulta, oltre alle varie documentazioni raccolte dai membri della Consulta.
4. Il Segretario può decadere dall'incarico per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica, in seguito a sfiducia motivata della Consulta, per assenze prolungate e ingiustificate, per gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri.

Art. 11 – Decadenza dei rappresentanti della Consulta degli Studenti

1. Il mandato annuale di ogni membro della Consulta può decadere per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica o in seguito a sfiducia della Consulta, a seguito di gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri o a causa di più di tre assenze ingiustificate consecutive.
2. Per quanto riguarda il Presidente e il Segretario, la sfiducia viene a seguito di un voto di maggioranza (la metà più uno dei componenti) della Consulta per giustificato motivo.
3. La Consulta, inoltre, si scioglie in seguito alla rinuncia dell'incarico da parte della maggioranza dei suoi componenti. È costituita immediatamente una commissione per sostituire provvisoriamente la Consulta, in attesa di nuove elezioni indette dal Direttore.

Art. 12 – Convocazione

1. La Consulta è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, o secondo le indicazioni decise nella riunione precedente.
2. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo del ritrovo in cui sarà svolta la riunione, nonché l'ordine del giorno ed ogni ulteriore indicazione utile al corretto svolgimento dei lavori.
3. La convocazione deve avvenire preferibilmente via e-mail a cura del Segretario della Consulta.

4. I membri della consulta, presa visione della riunione, sono tenuti a comunicare, telefonicamente o tramite mail, al Presidente la loro presenza e le eventuali proposte per l'O.d.g.

Art. 13 – Svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni della Consulta degli Studenti sono valide solo in presenza del numero legale, che è fissato nella metà più uno dei membri che la compongono.
2. Le decisioni vengono prese a maggioranza tramite votazione con alzata di mano o per appello nominale.
3. Il segretario redige un verbale con i risultati e le proposte approvate dalla maggioranza. Il verbale stilato deve essere sottoscritto dai presenti alla riunione e dal Presidente. Copia dei verbali e di tutta l'eventuale documentazione prodotta deve essere consegnata in Segreteria Didattica entro una settimana dallo svolgimento della riunione.

Art. 14 – Iter di modifica del regolamento

Le modifiche al presente Regolamento possono essere formulate, in forma scritta, da ogni componente della Consulta degli Studenti. Le proposte di modifica, una volta approvate dalla Consulta degli Studenti, devono essere sottoposte al Consiglio Accademico per la delibera.